



**COMUNE DI MONTECATINI TERME**

PROVINCIA DI PISTOIA

Area tecnica

Settore Progettazione

**AZIONI DI MIGLIORAMENTO  
DELLA SICUREZZA STRADALE e  
DELLA MOBILITA' CICLOPEDONALE**

***REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO  
CICLOPEDONALE IN VIA C. COLOMBO***

**PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO**

***CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO***

(Geom. Marco Mazzei)

**I Progettisti**

(Geom. Paola Catani)

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Geom. Paola Catani)



Montecatini Terme, lì 21 giugno 2017



# INDICE

## - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -

### TITOLO I - DEFINIZIONE TECNICA, ECONOMICA e TERMINI DELL'APPALTO

#### *DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO*

- Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto
- Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
- Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
- Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere
- Art. 6 – Criteri di aggiudicazione dei lavori
- Art. 7 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali
- Art. 8 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto
- Art. 9 – Consegna dei lavori e inizio dei lavori

#### *PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI*

- Art. 10 – Tempi di esecuzione e andamento dei lavori
- Art. 11 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo

#### *SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI*

- Art. 12 – Sospensione – Ripresa e proroghe dei lavori

#### *ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE*

- Art. 13 – Cauzione provvisoria
- Art. 14 – Cauzione definitiva
- Art. 15 – Riduzione delle garanzie
- Art. 16 – Copertura assicurativa a carico dell'Impresa
- Art. 17 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore
- Art. 18 – Subappalto e cottimo
- Art. 19 – Pagamento dei subappaltatori
- Art. 20 – Requisiti di sicurezza del cantiere
- Art. 21 – Direttore tecnico di cantiere
- Art. 22 – Direttore dei lavori
- Art. 23 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

#### *CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO*

- Art. 24 – Anticipazioni, Pagamenti in acconto, Pagamenti a saldo, Ritardi nei pagamenti, Conto finale

#### *LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI*

- Art. 25 – Prezzi unitari – Revisione prezzi
- Art. 26 – Variazione delle opere progettate
- Art. 27 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi
- Art. 28 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori

#### *CONTROLLI*

- Art. 29 – Collaudi e indagini ispettive

#### *SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO*

- Art. 30 – Danni di forza maggiore
- Art. 31 – Definizione delle controversie
- Art. 32 – Scioglimento del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti
- Art. 33 – Osservanza delle leggi

### TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI PRELIMINARI

- Art. 34 – Indagini preliminari
- Art. 35 – Tracciamenti

### TITOLO III – QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

- Art. 36 – Acqua, calce e leganti
- Art. 37 – Sabbia, ghiaia e pietrisco
- Art. 38 – Calcestruzzo, ferro e armatura



- Art. 39 – Acciaio e metalli
- Art. 40 – Leganti bituminosi
- Art. 41 – Materiali per massicciate e fondazioni stradali
- Art. 42 – Tubazioni
- Art. 43 – Materiali per impianti elettrici
- Art. 44 – Materiali per opere di sistemazione a verde

#### **TITOLO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI**

- Art. 45 – Scavi e rinterri
- Art. 46 – Demolizioni e rimozioni

#### **TITOLO V - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI**

- Art. 47 – Noleggi
- Art. 48 – Trasporti

#### **TITOLO VI - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI**

- Art. 49 – Realizzazione di massicciate stradali
- Art. 50 – Realizzazione di strati di base
- Art. 51 – Realizzazione di strati di collegamento e di usura
- Art. 52 – Lavorazioni varie

#### **TITOLO VII - PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA STRADALE**

- Art. 53 – Segnali stradali verticali
- Art. 54 – Sostegni
- Art. 55 – Segnaletica orizzontale

#### **TITOLO VIII - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI RETI DI SERVIZI**

- Art. 56 – Acquedotti e fognature

#### **TITOLO IX - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE A VERDE**

- Art. 57 – Lavori preliminari
- Art. 58 – Lavorazione del terreno
- Art. 59 – Messa a dimora
- Art. 60 – Manutenzione delle opere nel periodo di garanzia

#### **TITOLO X – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

- Art. 61 – Disposizioni generali



## TITOLO I – DEFINIZIONE TECNICA, ECONOMICA E TERMINI DELL'APPALTO

### DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO

L'intervento riguarda una serie di "Azioni di miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità ciclopeditone" attraverso la realizzazione di un percorso ciclopeditone in Viale C. Colombo.

Tutte le lavorazioni dovranno essere realizzate a regola d'arte, in ottemperanza alla normativa tecnica e alle prescrizioni degli elaborati progettuali nonché del presente Capitolato.

Gli interventi previsti consistono sommariamente:

- Allestimento del cantiere;
- Scarifiche, fresature, tagli, scavi e demolizioni;
- Allacciamenti alla fognatura bianca;
- Posa in opera di cordonato stradale;
- Riempimenti in stabilizzato e getti in cemento;
- Pavimentazioni in conglomerato bituminoso;
- Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale;
- Pulizia e smobilizzo cantiere.

Per un'esauriva descrizione degli interventi, si rimanda a quanto descritto negli elaborati progettuali.

### Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione di un percorso ciclopeditone lungo la Via C. Colombo di proprietà del Comune di Montecatini Terme mediante l'asportazione delle alberature e l'ampliamento del marciapiede esistente oltre a quant'altro necessario e meglio specificato nel computo metrico estimativo, nell'elenco prezzi unitari, nella relazione generale, negli elaborati grafici e in tutti gli altri documenti costituenti il progetto definitivo/esecutivo dell'opera.

L'importo dei lavori a base d'asta (*importo soggetto a ribasso d'asta*) ammonta a **€uro 67.072,15** (€uro sessantasettemilasettantadue/15).

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (*importo non soggetto a ribasso d'asta*) ammonta a **€uro 3.445,26** (tremilaquattrocentoquarantacinque/26).

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

	<i>Importi in Euro</i>	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a) + b)</i>
		IMPORTO ESECUZIONE LAVORI	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	TOTALE
1	A misura	67.072,15	3.445,26	70.517,41
2	A corpo	-	-	-
3	In economia	-	-	-
1+2+3	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>66.015,13</b>	<b>3.445,26</b>	<b>70.517,41</b>

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara che sostituisce l'importo di cui alla **colonna a)**, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza definito alla **colonna b)** e non oggetto dell'offerta.

L'importo per l'esecuzione dei lavori a misura e a corpo è soggetto al ribasso d'asta.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare secondo quanto previsto e nel rispetto dell'art. 106 del D.lgs n°50/2016 senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

## Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto

La modalità di stipulazione del contratto sarà in forma pubblica amministrativa, a spese dell'aggiudicatario, in modalità elettronica, ai sensi dell'art.32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto è stipulato del tipo misto «a corpo e a misura».

L'importo contrattuale è determinato dall'importo dei lavori, art.1 *colonna a)* al netto del ribasso di aggiudicazione sull'elenco prezzi posto a base di gara aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza definito alla *colonna b)*.

## Art. 3 – Categoria prevalente e categorie scorporabili

Ai fini dell'articolo 84 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 60 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/10 e della Legge n.80/2014 i lavori sono classificati:

- nella **CATEGORIA GENERALE OG3** "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari" Classifica I<sup>a</sup> (fino ad €. 258.000,00);
- nella **CATEGORIA SPECIALISTICA OS10** "Segnaletica stradale non luminosa" Classifica I<sup>a</sup> (fino ad €. 258.000,00);

Se i lavori contemplano degli interventi oggetto di subappalto sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte del Comune di Montecatini Terme.

TABELLA A

n° progr.	Lavori	Categoria Allegato A D.P.R. n°207/2010		Euro	Incidenza manodopera (%)
1	Opere stradali e complementari	Prevalente	OG3	€. 62.042,57	36,18%
2	Segnaletica stradale	Scorporabile	OS10	€. 8.474,84	37,62%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI D'APPALTO				€. 70.517,41	

## Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43 commi 6, 7 e 8, del Regolamento Generale sui LL.PP. (D.P.R. 207/10) e all'articolo "Variazioni delle opere progettate" sono indicate nella seguente TABELLA "B", allegata.

TABELLA B

N. PROGR.	DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI	ARTICOLO DELLE LAVORAZIONI NELL'ELENCO PREZZI UNITARIO	IN EURO	%
	DEMOLIZIONI e SMONTAGGI	1,2,3,8,9,10,11,12,13,14,15,16	12.887,41	18,27
	SCAVI	4,5,6,7	3.172,07	4,50
	MASSETTI E SOTTOFONDI	19, 20	12.572,95	17,83
	FINITURE	17,18	16.851,00	23,90
	POZZETTI E GRIGLIE	23, 24	4.777,68	6,77



	PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE	21, 22	9.140,66	12,96
	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38	7.670,38	10,88
	TOTALE LAVORI A MISURA		62.295,03	95,11
	TOTALE LAVORI IN ECONOMIA		-----	-----
a)	TOTALE IMPORTO ESECUZIONE LAVORI a base d'asta		67.072,15	95,13
b)	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		3.445,26	4,89
TOTALE DA APPALTARE (a + b)			70.517,41	100,00%

#### Art. 5 – Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto, elencate all'art.1 e seguenti, risultano specificate nel computo metrico e negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla Direzione dei Lavori. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

#### Art. 6 – Criteri di aggiudicazione dei lavori

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante ***gara a procedura aperta*** ai sensi dell'art. 60 comma.1 del D. Lgs n°50/2016 con il criterio indicato nella determina a contrattare, ai sensi del D. Lgs n°50/2016.

L'impresa aggiudicataria può svincolarsi dall'offerta dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32, c. 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a fronte del rinvio al comma 8 dello stesso articolo, senza che sia stato stipulato il contratto.

#### Art. 7 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) *il capitolato speciale d'appalto;*
- b) *tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;*
- c) *il computo metrico estimativo;*
- d) *le relazioni;*
- e) *l'elenco dei prezzi unitari;*
- f) *il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall'impresa aggiudicataria integrato con i contenuti del PSS;*
- g) *l'Offerta dell'aggiudicatario;*

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali *le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee*, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori e ai fini della definizione dei requisiti oggettivi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona



tecnica esecutiva decisa dal Comune di Montecatini Terme.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

#### **Art. 8 – Essenzialità delle clausole – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e il progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto dichiara di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni dei luoghi in cui dovranno eseguirsi i lavori senza eccipere alcun problematica;
- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, (anche in merito alle strutture portanti e non costituenti l'edificio/infrastruttura) riconoscendolo a norma di legge ed a regola d'arte e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.
- aver preso conoscenza, anche tramite gli Enti Gestori dei relativi servizi del posizionamento e tracciamento delle linee fuori terra e non, di acqua, luce, gas, telefono, fogna bianca e fogna nera esistenti nella zona interessata dai lavori;
- di aver preso conoscenza che dovrà essere garantita la circolazione stradale e l'accesso alle proprietà private/pubbliche dislocate lungo il tratto interessato dai lavori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccipere, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

#### **Art. 9 – Consegna dei lavori e inizio dei lavori**

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, *da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula* previa convocazione dell'esecutore.



E' facoltà del Comune di Montecatini Terme procedere in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8, D.Lgs. n. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione Lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del Comune di Montecatini Terme di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate verbalmente e nel caso in cui si rendesse necessario, per iscritto, dal Direttore dei Lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

La consegna dei lavori, a giudizio del Comune di Montecatini Terme, potrà effettuarsi per parti e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, ad ogni modo l'ultima consegna parziale dovrà avvenire *entro 60 giorni dalla data di consegna dei lavori*.

#### **PROGRAMMA ESECUZIONE DEI LAVORI**

##### **Art. 10 – Tempi di esecuzione e andamento dei lavori.**

L'Appaltatore dovrà aver compiuto interamente i lavori appaltati in **giorni 60 (sessanta) naturali, continui e consecutivi** a decorrere dalla data risultante nel verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno in più che l'Appaltatore impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre i termini stabiliti, dovrà sottostare ad una **penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale**. La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sullo stato finale dei lavori.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Comune di Montecatini Terme e quest'ultima dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei lavori.

Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore solo dopo l'insindacabile approvazione del Direttore Lavori, avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini previsti, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, delle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed degli interessi del Comune di Montecatini Terme, che potrà in qualunque momento eccepire modifiche senza che l'Appaltatore possa accampare diritti o compensi aggiuntivi.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (se nominato) un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo Gant, Pert o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto il Comune di Montecatini Terme si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Comune di Montecatini Terme e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato o integrato dal Comune di Montecatini Terme, previo ordine di servizio della Direzione Lavori, al verificarsi delle seguenti



condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi del Comune di Montecatini Terme;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal Comune di Montecatini Terme, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dal Comune di Montecatini Terme o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Comune di Montecatini Terme;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il Comune di Montecatini Terme si riserva la facoltà, senza che l'impresa Appaltatrice possa accampare diritti o compensi in più rispetto a quelli stabiliti dal contratto, di eseguire parti di lavorazioni anche in periodi diversi in relazione alle attività ed esigenze d'interesse per il Comune di Montecatini Terme.

#### **Art. 11 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo**

I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell'Amministrazione Appaltante e per essi il Direttore dei Lavori potrà ordinare all'Appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei Lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato (art. 36 del D.M. LL.PP. n. 145/2000).

La parte ritenuta non idonea al suo riutilizzo o di eccedenza dovrà essere caricata, trasportata, scaricata e smaltita presso pubblica discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza dal cantiere, i cui oneri sono compresi nei prezzi unitari dell'appalto e quindi a completo carico dell'Aggiudicatario che non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

#### **SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI**

##### **Art. 12 – Sospensione – Ripresa e proroghe dei lavori**

La Direzione Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 107, D.Lgs. n. 50/2016 secondo le relative disposizioni contenute nel suddetto articolo.

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei Lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione Appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 107, c.6, D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e



imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 107, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato al Comune di Montecatini Terme il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora il Comune di Montecatini Terme intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, il Comune di Montecatini Terme, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori o il Responsabile del Procedimento, ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se il Comune di Montecatini Terme si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

## **ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### **Art. 13 – Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell' art. 93 del D.lgs n°50/2016 l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia **pari al 2% dell'importo dei lavori** (comprensivo degli oneri della sicurezza) indicato nel bando o nell'invito sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Montecatini Terme.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.



La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Montecatini Terme. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta del Comune di Montecatini Terme nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Il Comune di Montecatini Terme, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

#### **Art. 14 – Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n°50/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il Comune di Montecatini Terme può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs n.50/2016 per la garanzia provvisoria.

Il Comune di Montecatini Terme ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

Il Comune di Montecatini Terme può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto



dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune di Montecatini Terme, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Montecatini Terme.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dal Comune di Montecatini Terme, l'Impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi o risarcitori.

#### **Art. 15 – Riduzione delle garanzie**

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs n°50/2016 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.



#### **Art. 16 – Coperture assicurativa a carico dell'impresa**

Ai sensi dell'articolo dell'art.103, c. 7, D. Lgs n°50/2016, fermo restando quanto disposto dall'art.93 e dall'art.103 del D. Lgs n°50/2016, l'Esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare al Comune di Montecatini Terme almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Montecatini Terme a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza del presente comma deve assicurare il Comune di Montecatini Terme contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Montecatini Terme autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni il Comune di Montecatini Terme da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Comune di Montecatini Terme.

Oltre quanto sopra, ai sensi dell'art. 103, c.6, D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario sarà obbligato a presentare: polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo con le modalità indicate al successivo art. 24.

#### **Art. 17 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi, al Regolamento Generale, al capitolato generale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da realizzare;
2. la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti, in particolare tale recinzione di cantiere deve essere costituita esclusivamente da pannelli di rete metallica zincata a caldo, saldata su tubi laterali ed installata su idonei blocchi di cemento prefabbricati; su richiesta della D.L. e senza alcun onere aggiuntivo da corrispondere all'impresa, a tali pannelli verranno fissati dei teli oscuranti. E' pertanto escluso quale recinzione di cantiere l'utilizzo, salvo l'ordine della D.L., di reti arancioni in pvc, reti metalliche a maglia sciolta, ecc....;
3. la delimitazione dell'area di cantiere dovrà essere sicura e nel caso dovrà assicurare dei percorsi agibili e puliti per l'utenza;
4. l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;
5. le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
6. lo spostamento temporaneo ma non la disattivazione dei tiranti e cavi elettrici/dati presenti in copertura;
7. l'apposizione di almeno un cartello informativo di dimensioni minime cm 180x200 all'esterno del cantiere corrispondente per formato, contenuto e colori alle disposizioni del Comune di Montecatini Terme, il cui schema verrà fornito dalla Direzione Lavori. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
8. provvedere al tracciamento completo delle opere con i mezzi, attrezzature, strumentazione scientifica, manodopera e proprio personale tecnico necessari per predisporre i lavori in conformità agli



elaborati progettuali, agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori e alla buona regola dell'arte;

9. il risarcimento di eventuali danni arrecati a condotte (elettriche, fognarie, acqua, gas, telefono etc...) ed attrezzature pubbliche private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

10. i lavoratori dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art.26 del Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro n°81/2008 in qualità di dipendenti dell'impresa operanti nel cantiere;

11. il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;

12. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale svolgimento dei lavori, compreso le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti di servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature, incluse le spese di utenza;

13. l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione ove ritenuto necessario dalla D.L.;

14. le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

15. i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;

16. l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, senza alcun risarcimento o indennizzo, in caso di richiesta della Direzione Lavori;

17. la custodia e sorveglianza diurna e notturna, anche festiva (compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate) dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato, oltre che degli impianti, materiali e mezzi d'opera presenti in cantiere;

18. le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;

19. ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;

20. l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione Lavori o dal collaudatore;

21. le analisi (comprensivo dei costi) delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all'accettazione della Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);

22. l'esecuzione, a totale carico dell'Appaltatore, presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell'Amministrazione Appaltante, di tutte le prove e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d'opera – prove finali ed i collaudi);

23. dare comunicazione alla Direzione Lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;

24. l'eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;

25. i pagamenti dei dipendenti dell'Appaltatore, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

26. la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione Lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione Lavori;

27. l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

28. lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;

29. la pulizia continua del cantiere e degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dallo stesso;

30. ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso il Comune di Montecatini Terme che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte del Comune di Montecatini Terme;



31. l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un Direttore di Cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire. Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, all'appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
32. la richiesta con i relativi oneri economici, l'acquisizione e l'apposizione delle opportune Ordinanze e autorizzazioni agli uffici competenti (Comune di Montecatini Terme e Soc. Montecatini Parcheggi spa...ecc...) qualora necessarie per l'esecuzione dei lavori;
33. il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di OO.PP di cui al D.P.R. 11 febbraio 1991, n.187;
34. all'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro;
35. ogni onere e responsabilità per il carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta a discarica autorizzata senza limitazione di distanza;
36. prima dell'ordine del materiale l'Appaltatore dovrà: presentare al Comune di Montecatini Terme una scelta dei materiali (almeno tre per ogni articolo) corrispondente per caratteristiche tecniche a quelle indicate nel progetto, tra cui la Direzione Lavori dovrà scegliere quello da montare/posare. Una volta individuata la tipologia dovrà fornire gli eventuali disegni tecnici.
37. a fine lavori dovrà provvedere al rilascio di tutte le dichiarazioni di conformità, di corretto montaggio e certificazioni degli impianti e dei materiali installati e richiesti dalle normative vigenti e dal Comune di Montecatini Terme.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo il Comune di Montecatini Terme completamente estraneo a tali pratiche ed ai relativi oneri, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà, ad ogni stato di avanzamento, una particolare ritenuta dello 0,50% sull'importo complessivo netto dei lavori.

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà il Comune di Montecatini Terme, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'Appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto sarà restituito all'Appaltatore con la liquidazione del credito residuo.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevato il Comune di Montecatini Terme, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All'Impresa Aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza del Comune di Montecatini Terme.

L'Impresa Appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, l'Appaltatore, a sua esclusiva cura e spese, dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli Enti proprietari delle strade, che agli Enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, il Comune di Montecatini Terme rimarrà comunque sollevato da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Appaltatore, rimanendo del tutto estraneo il



Comune di Montecatini Terme, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

## **Art. 18 – Subappalto e cottimo**

*Ai sensi dell'art.105 del D.Lgs n°50/2016 l'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del suddetto articolo, non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto dei lavori, servizi o forniture, è autorizzato dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda:*

**18a)** A indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

**18b)** A richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante (allegando la documentazione necessaria e prevista dalla legge) che provvederà al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

**18c)** A condizionare la validità del contratto di subappalto solo dopo l'autorizzazione formale della Stazione Appaltante;

**18d)** A individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

**18e)** A depositare *copia autentica del contratto di subappalto* presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando:

**18e)\_1** Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o cottimo; Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

**18e)\_2** Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di ordine generale del subappaltatore di cui all'articolo 80 del D. Lgs n°50/2016;

**18e)\_3** Documentazione relativa al subappaltatore/cottimista per il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 art. 90 comma1 (o in alternativa attestazione SOA) in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

**18e)\_4** Sottoscrizione da parte del subappaltatore/cottimista del Piano Operativo della Sicurezza dell'impresa appaltatrice;

**18f)** Nel caso in cui non si ricorra al pagamento diretto dei subappaltatori, a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

**18g)** A praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20 per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;

**18h)** Ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;

**18i)** A garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;

**18j)** A trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile;

**18k)** A curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Appaltatore;

**18l)** A garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dal comma 5 dell'art. 105 D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, la Stazione Appaltante dovrà preventivamente acquisire d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore ai sensi dell'art. 31, c. 6, D.L. n. 69/2013.



L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646 del 23 dicembre 1982, n. 936, del 19 marzo 1990, n. 55/90 come modificato dalla legge 415/1998 e dell'art. 34 del D.Lgs. 406/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

*Non costituiscono comunque subappalto* le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del sub-contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. *(rectius: di cui al secondo periodo)*

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.



Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

#### **Art. 19 – Pagamento dei subappaltatori**

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La Stazione Appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e le imprese che effettueranno le forniture o le opere in subappalto, per cui l'Appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori fatti salvi i casi di responsabilità in solido con i subappaltatori ai sensi dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 20 – Requisiti di sicurezza del cantiere**

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori o nel caso specifico prima della firma del contratto di appalto, l'Appaltatore redige e consegna al Comune di Montecatini Terme:

- 1) un Piano Operativo di Sicurezza (**P.O.S**) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali. L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, c. 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore incorre nelle responsabilità previste a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il P.O.S. presentato al Comune di Montecatini Terme, deve essere sottoscritto oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Responsabile del Procedimento.

A pena di nullità del contratto di appalto, il P.O.S. del cantiere sarà allegato e formerà parte integrante del contratto stesso anche se non materialmente allegato allo stesso.

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n°50/2016, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di Cantiere e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (se nominato), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Il Direttore Tecnico di Cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese



impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il Comune di Montecatini Terme dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Pertanto i soggetti come il Committente, Responsabile dei lavori (Responsabile del Procedimento), Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione (se nominato), i Lavoratori Autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'Impresa Appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i Rappresentanti per la sicurezza, si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. 81/2008 e succ. modif. e integrazioni.

Il Comune di Montecatini Terme tramite il Responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme all'art.99 del D.Lgs. 81/2008, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

L'Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (se nominato) proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

Gli oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani, di cui al D. Lgs n°80/2008 sono determinati in **€uro 3.445,26** e non sono soggetti a ribasso d'asta.

#### **Art. 21 – Direttore Tecnico di cantiere**

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata al Comune di Montecatini Terme; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica la data di ultimazione dei lavori stessi.

#### **Art. 22 – Direttore dei Lavori**

Il Direttore dei Lavori risulterà competente per tutte le funzioni a lui attribuite dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, per quanto indicato all'art. 101 della stessa normativa.

### **CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO**

#### **Art. 23 – Criteri contabili per la liquidazione dei lavori**

##### **Valutazione dei lavori a misura**

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che



l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla "lista", che costituiscono i prezzi contrattuali o dai prezzi dell'elenco posto a base di gara al netto del ribasso di aggiudicazione.

#### ***Valutazione dei lavori a corpo***

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, risultante dall'offerta di prezzi unitari effettuata sulla base della "lista" (questa senza efficacia negoziale) posta a base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 1 della colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella "B", intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

#### ***Valutazione dei lavori in economia***

La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dalle norme vigenti.

### ***LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI***

#### **Art. 24 – Anticipazioni, Pagamenti in acconto, Pagamenti a saldo, Ritardi nei pagamenti, Conto finale.**

Il Comune di Montecatini Terme, su specifica richiesta, corrisponderà un'anticipazione il cui ammontare sarà quantificato nella misura del 20% dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 35, c. 18, D.Lgs. n. 50/2016.

Il pagamento per stati di avanzamento lavori ogni qualvolta l'ammontare dei medesimi avrà raggiunto la quota minima di €. 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) sulla base della contabilità delle lavorazioni effettivamente eseguite, comprensive degli oneri della sicurezza, e dopo la redazione dei relativi



documenti contabili previsti dal D.P.R. n°207/10 e della presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore e della documentazione richiesta (certificazioni, garanzia fideiussoria, etc...), previo visto di congruità del Responsabile del Procedimento.

Gli oneri per la sicurezza verranno corrisposti ad ogni stato d'avanzamento e saranno calcolati a corpo sulla base degli oneri effettivamente eseguiti.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% (art. 30, c. 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione Lavori e il Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento.

Entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori il Comune di Montecatini Terme provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore.

Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 30 (trenta) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 201 del D.P.R. 207/2010).

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il pagamento della rata di saldo (che potrà essere di qualsiasi importo) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere definitivo dei medesimi.

I pagamenti saranno effettuati entro un termine non superiore ai 60 giorni (ai sensi dell'art. 4, c. 4, D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.). L'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile, secondo quanto disposto degli articoli 102 del D.Lgs n°50/2016.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo, comprensivo di I.V.A. e maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.4 ed alla corrispondente scheda tecnica 1.4, approvati con decreto interministeriale del 12 marzo 2004 n°123.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Comune di Montecatini Terme ha l'obbligo di procedere preventivamente all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dagli enti previdenziali, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere per conto della ditta appaltatrice.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, il Comune di Montecatini Terme provvederà all'emissione di certificati di pagamento, degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello conto finale.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti il Comune di Montecatini Terme attiverà l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30, c. 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Montecatini Terme. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili al Comune di Montecatini Terme qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Il Comune di Montecatini Terme, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune di Montecatini Terme



cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori, con questo stipulato (il tutto comunque secondo la disciplina di cui all'art. 106, c. 13, D.Lgs. n. 50/2016).

**È POSTO L'ASSOLUTO DIVIETO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO. SOTTO PENA DI NULLITÀ.**

**È PURE VIETATA IN MANIERA ASSOLUTA QUALUNQUE PROCURA CHE NON SIA RICONOSCIUTA DAL COMUNE DI MONTECATINI TERME.**

#### **Art. 25 – Prezzi unitari – Revisione prezzi**

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario s'intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'Assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, onere di smaltimento, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

#### **Art. 26 – Variazione delle opere progettate**

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

Il Comune di Montecatini Terme, tramite il Direttore dei Lavori, potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs n°50/2016, senza che perciò l'Impresa Appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno, nei limiti della normativa vigente.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte del Comune di Montecatini Terme.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto.

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento del Comune di Montecatini Terme cui il RUP dipende.

Il Comune di Montecatini Terme, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 27 – Lavori non previsti – Nuovi prezzi**

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia è quello stabilito nell'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dai listini quindicinali della Camera di Commercio di Pistoia o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

#### **CONTROLLI**



## **Art. 28 – Controlli – Prove e verifiche dei lavori**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

## ***SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO***

### **Art. 29 – Collaudi e indagini ispettive**

Il collaudo delle opere verrà eseguito mediante Certificato di Regolare Esecuzione il quale dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il C.R.E. ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.



Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art. 30 – Danni di forza maggiore**

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165 D.P.R. n°207/2010).

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, **entro 1 (uno) giorno dalla data dell'evento**, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. (art. 166 D.P.R. n°207/2010).

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell'art. 166 del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che il Comune di Montecatini Terme indirà o dell'offerte presentate nell'ambito delle stesse procedure di gara.

#### **Art. 31 – Definizione delle controversie**

In osservanza della disposizione di cui all'art. 205 del D.lgs n°50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, tra il 5% ed il 15% , al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del suddetto articolo.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dall'art. 205 del D.lgs. n°50/2016 saranno deferite alla Giurisdizione Ordinaria.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune di Montecatini Terme.

#### **Art. 32 – Scioglimento del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti**

Il Comune di Montecatini Terme che intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., art. 345 della Legge n. 2248/1865 e dell'articolo 108 del D.Lgs. n°50/2016.

Inoltre il Comune di Montecatini Terme ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;



- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza (se nominato).

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento (fatto salvo il caso di cui all'art. 110, c. 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016) o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune di Montecatini Terme è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune di Montecatini Terme si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune di Montecatini Terme per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune di Montecatini Terme, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
  - b1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
  - b2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
  - b3) l'eventuale maggiore onere per il Comune di Montecatini Terme per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Ai fini della cessione, trasferimento, fusione e scissione di azienda si applica la disciplina vigente in materia.

### **Art. 33 – Osservanza delle leggi**

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato:



- Delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP. – Codice degli Appalti di cui al D.lgs n°50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- Delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto applicabile);
- Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per quanto applicabile);
- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (laddove non espressamente abrogato dall'art.358 comma 1 lettera e) del D.P.R. n.207/2010;
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.



